

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 luglio 2000, n. 0234/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROVVISITA, LA CONSERVAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina, in esecuzione del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, lo svolgimento del servizio armato da parte del personale del Corpo forestale regionale (CFR) nonché le caratteristiche, la quantità e il periodo minimo d'uso del vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione al personale medesimo.

Art. 2

1. Presso la Direzione regionale delle foreste è istituito un magazzino vestiario ed equipaggiamento posto alle dipendenze del Servizio del Corpo forestale regionale denominato Magazzino U.E. (uniformi ed equipaggiamento).

2. Esso provvede:

a) alla richiesta, al Servizio del provveditorato della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, del materiale previsto dal presente Regolamento;

b) alla successiva distribuzione agli interessati del predetto materiale;

c) al mantenimento e conservazione di scorte di magazzino tali da sopperire ad ogni presumibile necessità;

d) alla segnalazione alla Commissione U.E. di cui all'articolo 4 di tutte le eventuali carenze, manchevolezze e difetti rilevati in merito ai materiali di vestiario ed equipaggiamento.

3. Il Viceconsegnatario del Magazzino U.E. è nominato su proposta del Direttore regionale delle foreste, ai sensi dell'articolo 11,, comma 1 del Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, approvato con D.P.G.R. 2 settembre 1997, n. 288/Pres e modificato con D.P.G.R. 1 febbraio 1999, n. 021/Pres.. Esso può, con lo stesso atto, essere altresì nominato viceconsegnatario responsabile per l'armamento. Presso ogni Ispettorato ripartimentale delle foreste nonché, ove da essa ritenuto necessario, presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, è nominato, altresì, con le medesime modalità, su proposta dei rispettivi Direttori, un responsabile per l'armamento.

Art. 3

1. Il Viceconsegnatario responsabile per l'armamento cura:

a) la presa in carico, la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in deposito, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse;

b) la effettuazione dei controlli periodici previsti;

c) il corretto funzionamento del deposito;

d) l'inventario delle armi e del relativo munizionamento;

e) il registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni e delle dotazioni connesse;

f) la consegna al personale del Corpo forestale regionale dell'armamento in dotazione personale e del relativo munizionamento;

g) la consegna agli Ispettorati ripartimentali ed alle Stazioni forestali delle armi di cui all'articolo 10, comma 3 e del relativo munizionamento;

h) la pulizia e la conservazione dell'armamento e del munizionamento di riserva, secondo le specifiche tecniche e temporali stabilite dal fornitore e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 9, comma 4;

i) l'aggiornamento e la custodia dei libretti personali di tiro relativi a tutto il personale del Corpo forestale regionale.

2. Il Viceconsegnatario responsabile per l'armamento provvede altresì, d'ufficio o su richiesta, all'esecuzione di visite ed ispezioni periodiche per verificare lo stato di conservazione dell'armamento, nonché l'efficienza dei mezzi di custodia e predispone le pratiche per la radiazione dell'armamento e del munizionamento obsoleti o comunque inutilizzabili.

3. Dell'esito di tali visite ed ispezioni riferisce al Direttore regionale delle foreste evidenziando eventuali irregolarità e necessità.

4. I responsabili per l'armamento di cui all'articolo 2, comma 3, curano la custodia, la conservazione, la consegna e il ritiro delle armi e delle munizioni in deposito.

Art. 4

1. Presso la Direzione regionale delle foreste è istituita la Commissione per le uniformi e l'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, di seguito denominata Commissione U.E., composta dai seguenti membri:

a) il Direttore del Servizio del Corpo forestale regionale con funzioni di Presidente;

b) un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, designato dalla Direzione regionale delle foreste;

c) un dipendente del Corpo forestale regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo, designato dalla Direzione regionale delle foreste;

d) un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo del Servizio del provveditorato, designato dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

e) tre dipendenti del Corpo forestale regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di coadiutore guardia designati dalla Direzione regionale delle foreste.

2. Partecipa alle sedute della Commissione U.E., con voto consultivo e con salvaguardia delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il coordinatore del Nucleo operativo per la sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale o il suo sostituto. Il Presidente della Commissione U.E. ha facoltà di invitare, per particolari scelte e con funzioni consultive, anche esperti non facenti parte dell'Amministrazione regionale.

3. Segretario della Commissione U.E. è il Viceconsegnatario del Magazzino U.E.

4. I compiti della Commissione U.E. sono i seguenti:

a) esprimersi sulle caratteristiche dei materiali dell'uniforme, equipaggiamento ed armamento, mezzi terrestri, nautici e mezzi ed attrezzature specifiche tenendo anche conto delle esigenze di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti;

b) esprimere i pareri previsti dal presente Regolamento;

c) formulare proposte per l'acquisto di nuovi elementi dell'equipaggiamento e dell'uniforme fissando le caratteristiche tecniche dei prodotti e stabilendo le opportune modalità di scelta ed anche promuovendo a tal fine attività di sperimentazione di capi, equipaggiamenti speciali ed attrezzature frutto del progresso tecnologico o di concezioni innovative.

5. La scelta dell'armamento è effettuata dal Direttore regionale delle foreste, con proprio decreto, sentita la Commissione U.E.

6. La Commissione U.E. è nominata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto e resta in carica per tre anni. Per ogni membro della Commissione U.E. viene designato un supplente. I cinque dipendenti designati dalla Direzione regionale delle foreste, così come i loro supplenti, non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art. 5

1. Per il collaudo del materiale fornito al Magazzino U.E. è istituita, presso la Direzione regionale delle foreste, la Commissione di collaudo, composta da:

a) un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo, designato dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, con funzioni di Presidente;

b) un dipendente del Corpo forestale regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo, designato dalla Direzione regionale delle foreste;

c) tre dipendenti del Corpo forestale regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di coadiutore-guardia, designati dalla Direzione regionale delle foreste.

2. Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo consultivo e con salvaguardia delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il coordinatore del Nucleo operativo per la sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale o il suo sostituto.

3. Segretario della Commissione è il Viceconsegnatario del Magazzino U.E.

4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto e resta in carica per tre anni. Per ogni membro della Commissione viene nominato un supplente. I quattro dipendenti designati dalla Direzione regionale delle foreste, così come i loro supplenti, non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

5. Gli incarichi di componente della Commissione di collaudo e di componente della Commissione U.E. non sono cumulabili.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati, per particolari collaudi e accertamenti merceologici e con funzioni consultive, anche esperti non facenti parte dell'Amministrazione regionale.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO. MODALITÀ E TERMINI PER L'USO.

Art. 6

1. Per ogni appartenente al Corpo forestale regionale è tenuta, in duplice esemplare, una scheda individuale degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione. Il primo esemplare è tenuto dal Magazzino U.E., il secondo dall'Ispettorato ripartimentale competente o dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

2. Nella scheda sono annotati gli oggetti distribuiti alla prima vestizione e alle successive rinnovazioni con le relative date.

3. È tenuta inoltre presso il Magazzino U.E., gli Ispettorati ripartimentali e le Stazioni forestali competenti, analoga scheda per il materiale in dotazione a ciascuna Stazione forestale e Ispettorato ripartimentale.

4. Per ogni dipendente del Corpo forestale regionale è tenuto altresì un libretto personale sul quale sono annotati, a cura del viceconsegnatario responsabile per l'armamento, il numero delle munizioni consegnate, di quelle sparate in esercitazione al poligono o sparate in servizio, registrando progressivamente quelle rimaste in carico. Sul libretto medesimo è registrato l'esito dei tiri in poligono.

Art. 7

1. Il rinnovo dell'uniforme ed equipaggiamento ha luogo, su richiesta del dipendente e previa verifica del reale stato di usura da parte del Viceconsegnatario del Magazzino U.E., alla scadenza del prescritto periodo minimo d'uso. Dell'effettuazione della verifica deve risultare precisa e specifica dichiarazione nel verbale di consegna. Il dipendente non può ottenere la sostituzione dei capi di vestiario od equipaggiamento che, anche se abbiano raggiunto o superato il periodo minimo d'uso, siano ancora in buono stato di conservazione.

2. I capi di vestiario e di equipaggiamento che vengono sostituiti devono essere restituiti al Magazzino U.E. il quale provvederà ad attivare le procedure per lo smaltimento.

3. Il rinnovo dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11 della tabella in allegato 7 avviene comunque alla scadenza del periodo minimo d'uso, prescindendo dalla presentazione alla verifica dello stato di usura e dalla restituzione al Magazzino U.E.

4. Qualora la durata degli oggetti sia inferiore al periodo minimo d'uso stabilito per cause imputabili al dipendente, il rinnovo comporta, a carico del dipendente stesso, l'addebito del valore d'inventario o d'acquisto dell'oggetto ridotto in proporzione al periodo d'uso; per gli oggetti per i quali non è indicato il periodo d'uso, l'addebito è pari all'intero valore d'acquisto o d'inventario.

5. Gli oggetti non presentati all'atto del rinnovo per l'accertamento dello stato di usura, ad eccezione dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 della tabella in allegato 7, sono addebitati al dipendente per l'intero valore d'acquisto, se trattasi di oggetti non inventariati, per l'intero valore d'inventario se trattasi di oggetti inventariati.

6. Il Direttore regionale degli Affari finanziari e del Patrimonio dispone in ordine al ritiro e alla successiva eliminazione dell'armamento e del munizionamento obsoleti o comunque non più utilizzabili, su proposta del Direttore regionale delle foreste.

7. È vietato cedere sotto qualsiasi forma o titolo o dare comunque in godimento a terzi, tutto o in parte, il materiale ricevuto in consegna.

Art. 8

1. Tutto il materiale assegnato in dotazione rimane di proprietà dell'Amministrazione regionale.

2. Le riparazioni sono a carico dell'Amministrazione regionale, tranne qualora si tratti di danni imputabili al personale, nel qual caso il materiale viene riparato a spese del personale medesimo.

3. L'Amministrazione regionale può far riparare, qualora ciò sia ritenuto conveniente, i capi di equipaggiamento ritirati.

TITOLO III

ARMAMENTO

Art. 9

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 27 e 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificati dall'articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, dall'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dal D.P.G.R. 16 giugno 1977, n. 01353/Pres., il servizio svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, salvo i casi di intervento sull'incendio o per l'espletamento di compiti tecnici individuati con specifico provvedimento della Direzione regionale delle foreste o di lavoro in ufficio. Il personale del Corpo forestale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che risulti obiettore di coscienza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, è esonerato dall'obbligo del servizio armato.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario di governo nella regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza, a norma del D.P.R. n. 1116/1965 porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.

3. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i

rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione al personale appartenente al Corpo forestale regionale nonché le spese relative all'iscrizione e alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.

4. Ogni cinque anni le armi devono essere revisionate e le munizioni sostituite a spese dell'Amministrazione regionale. Periodicamente, a spese dell'Amministrazione regionale, sono organizzati corsi, a partecipazione obbligatoria, di aggiornamento all'uso delle armi.

5. Prima della prima consegna dell'arma in dotazione personale, ogni dipendente dovrà frequentare apposito corso di formazione ed addestramento al tiro in poligono.

Art. 10

1. L'armamento base del Corpo forestale regionale è costituito da una pistola semiautomatica assegnata in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio al personale in uniforme del CFR.

2. Presso la Direzione regionale delle foreste è costituito, quale dotazione di riserva e per le necessità di sostituzione o integrazione, un deposito di armi, quantificate in numero pari al 10% del totale delle armi in dotazione personale di cui al comma 1. Tali armi sono anche consegnate al personale del Corpo forestale regionale non in uniforme in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per lo svolgimento di servizi esterni di vigilanza e prevenzione, ovvero in attività addestrative ed esercitazioni.

3. Possono costituire altresì armamento del Corpo forestale regionale:

- a) fucili ad anima liscia o rigata o carabine;
- b) armi per proiettili narcotizzanti o di segnalazione.

TITOLO IV

RESTITUZIONE DEI MATERIALI CONSEGNATI

Art. 11

1. Il personale che cessa di appartenere al Corpo forestale regionale a seguito di passaggio ad altro profilo professionale, deve consegnare al Magazzino U.E. tutti gli oggetti ricevuti in dotazione, ad eccezione dei capi indicati ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 della tabella in allegato 7. Analoga condotta deve adottare il personale

transitato a qualifica superiore a quella di segretario-maresciallo, salvo l'eventuale mantenimento dei capi previsti all'articolo 16.

2. Al personale dichiarato permanentemente inidoneo al servizio esterno, ma ancora appartenente al Corpo forestale regionale, rimangono in dotazione esclusivamente i capi di vestiario di cui all'articolo 17, comma 4, numeri 5), 6) e 7).

3. Il personale del Corpo forestale regionale è tenuto a restituire l'arma e l'attrezzatura connessa qualora venga sospesa o revocata al medesimo la qualifica di agente di pubblica sicurezza. L'arma deve essere altresì riconsegnata quando il dipendente non svolga più, per qualunque motivo, anche solo temporaneamente, le mansioni proprie del personale appartenente al Corpo forestale regionale o qualora il Direttore regionale delle foreste lo disponga con proprio provvedimento contenente le specifiche motivazioni del caso.

4. Il provvedimento di riconsegna di cui al comma precedente è promosso dal comandante della stazione forestale o dal direttore della struttura di appartenenza del dipendente per il quale il provvedimento si rende necessario.

5. La mancata consegna al Magazzino U.E., entro il termine di 30 giorni, del materiale per cui essa è prevista dal presente articolo, comporta l'applicazione nei confronti degli interessati del disposto di cui all'articolo 7, comma 5, e salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 12

1. In caso di morte del dipendente tutto il materiale non inventariato, in dotazione, viene dichiarato fuori uso a cura dell'ufficio presso il quale il dipendente medesimo prestava servizio. Il materiale inventariato viene ritirato e restituito al Magazzino U.E.

TITOLO V

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ D'USO DEI MATERIALI CONSEGNATI

Art. 13

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del D.P.G.R. 16 giugno 1977, n. 01353/Pres., il

personale del Corpo forestale regionale deve usare durante il servizio, per gli scopi per i quali sono stati forniti, i materiali, le attrezzature e i capi di vestiario, equipaggiamento ed armamento in dotazione, con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. È vietato l'uso dell'uniforme e dell'equipaggiamento, in tutto o in parte, fuori servizio, fatto salvo il periodo di sosta tra turni di servizio facenti parte del medesimo orario giornaliero e il tempo necessario per gli spostamenti per raggiungere la sede di servizio e rientrare alla propria abitazione.

3. A richiesta degli interessati e previa autorizzazione della Direzione regionale delle foreste, possono essere utilizzati dal personale del Corpo forestale regionale anche fuori servizio per attività sportive in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, i seguenti oggetti di vestiario ed equipaggiamento: scarponi, sci (completi di attacchi, bastoncini, pelli tessil foca), racchette da neve, occhiali da neve, ramponi da ghiaccio, piccozza, apparecchio segnalatore ricerca travolti da valanga, sonda da valanga in lega leggera, pala da neve leggera.

4. Il personale del Corpo forestale regionale, previa autorizzazione della Direzione regionale delle foreste, può indossare anche fuori servizio l'uniforme per servizi vari per la partecipazione a manifestazioni o cerimonie.

5. È vietato l'uso di scudetti, distintivi o altri oggetti o capi di vestiario personali non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento o di altre norme legislative o regolamentari.

Art. 14

1. L'equipaggiamento per l'uso degli sci è fornito solamente al personale del Corpo forestale regionale che svolge servizi per cui sia necessaria tale attrezzatura, previo parere favorevole della Direzione regionale delle foreste.

2. Non sono permesse variazioni e modifiche della foggia e delle caratteristiche del vestiario, dell'equipaggiamento e dell'armamento. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

3. Per particolari esigenze di servizio, il comandante della stazione forestale o il direttore competente può

autorizzare il dipendente a prestare servizio in abiti civili.

Art. 15

1. Il personale del Corpo forestale regionale assegnatario dell'arma e del relativo munizionamento deve:

a) usare diligentemente l'arma e l'equipaggiamento e curarne responsabilmente e in modo costante la conservazione, assicurando in tal modo la sua perfetta efficienza;

b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

c) curare costantemente l'esercizio partecipando alle esercitazioni obbligatorie di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione regionale;

d) non manomettere o apportare modifiche di qualunque genere all'arma ed all'equipaggiamento in dotazione.

2. Il personale del Corpo forestale regionale avente qualifica superiore a quella di segretario-maresciallo è tenuto comunque a svolgere attività di esercitazione periodica in poligono nei termini e tempi disposti per il restante personale e, qualora assegnatario di arma personale in via continuativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, ad osservare le disposizioni di cui al comma 1.

3. In servizio, il personale in uniforme del Corpo forestale regionale ha l'obbligo di portare l'arma in dotazione personale, riposta nella fondina esterna e corredata da un caricatore di riserva. Al personale in uniforme, autorizzato, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, a prestare servizio in abiti civili, potrà, con la medesima autorizzazione, essere consentito l'uso dell'arma. In tale caso, questa è portata in modo non visibile.

4. L'Amministrazione regionale dota gli uffici della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali di attrezzature idonee alla custodia delle armi.

5. In attesa di provvedere a quanto disposto dal comma 4, il dipendente è tenuto a custodire fuori servizio l'arma e le dotazioni connesse, presso la propria abitazione adottando ogni accorgimento possibile per impedirne l'asportazione, anche smontando l'arma in più parti riposte in luoghi diversi, al fine di scongiurare possibili furti dell'arma completa ovvero il maneggio sconsiderato da parte di persone inesperte; in tal caso, l'obbligo di porto dell'arma si intende comprensivo del tempo necessario per

recarsi dal luogo di residenza o di abituale dimora al luogo di lavoro e viceversa.

6. Il dipendente, anche nel caso in cui presso la sede di lavoro sia disponibile la prevista attrezzatura di custodia, può, su richiesta, essere comunque autorizzato a custodire l'arma in dotazione presso la propria abitazione, sollevando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità a ciò conseguente ed inerente.

7. In caso di assenza prolungata dal servizio, il dipendente può chiedere la custodia dell'armamento in dotazione personale presso la struttura di appartenenza.

TITOLO VI

DOTAZIONI E VESTIARIO DEI CONSIGLIERI, FUNZIONARI E DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE REGIONALE

Art. 16

1. I capi di equipaggiamento indicati ai numeri 15, 16, 17, 18, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 della tabella in allegato 7, sono forniti anche ai consiglieri, ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo forestale regionale che svolgano servizi per i quali sia richiesta tale attrezzatura, previo parere favorevole della Direzione regionale delle foreste.

2. Per i consiglieri, i funzionari ed i dirigenti del Corpo forestale regionale è istituito uno specifico abbigliamento, da utilizzare per motivi di rappresentanza ed in particolari occasioni comandate, secondo modelli e foggia civili definiti con decreto del Direttore regionale delle foreste, previo parere della Commissione U.E. di cui all'articolo 4.

TITOLO VII

UNIFORMI E DOTAZIONI - TEMPI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Art. 17

1. Le uniformi di seguito elencate e descritte vanno indossate complete, ciascuna nelle circostanze previste e richieste dal tipo di servizio da svolgere, dalla zona e dalla stagione. Dove sono previsti capi in alternativa, deve

comunque esservi uniformità nell'ambito della stessa pattuglia.

2. Le date per l'avvicendamento delle uniformi stagionali sono stabilite di volta in volta dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio e vengono comunicate con disposizione scritta; sono fatte salve le obiettive necessità derivanti da imprevedibili andamenti del clima.

3. Le uniformi per servizi di campagna nelle zone di montagna possono differire per alcuni particolari da quelle per identico servizio nelle zone di pianura, sulla base delle scelte operate dalla Commissione U.E. di cui all'articolo 4.

4. Le uniformi previste per il personale del Corpo forestale regionale sono le seguenti:

a) uniforme invernale per servizi di campagna:

1) camicia invernale;

2) maglione invernale;

3) pantaloni tipo roccia invernali (per le Stazioni in zona di montagna);

4) pantaloni lunghi invernali da campagna (per le Stazioni in zona di pianura e per le Stazioni di montagna in alternativa ai pantaloni tipo roccia invernali);

5) cintura;

6) calzettoni pesanti;

7) scarponi invernali;

8) stivali invernali per il servizio sulle imbarcazioni;

9) berretto tipo «Pasubio» invernale;

10) cinturone;

11) giacca a vento invernale o doppio uso;

12) guanti;

b) uniforme estiva per servizi di campagna:

1) camicia estiva;

2) maglietta estiva (in alternativa alla camicia estiva);

3) maglioncino (eventualmente da indossare sopra la camicia);

4) pantaloni tipo roccia estivi (per le Stazioni di montagna);

5) pantaloni lunghi estivi da campagna (per le Stazioni in zona di pianura e per le Stazioni di montagna in alternativa ai pantaloni tipo roccia estivi);

6) calzettoni pesanti;

7) scarponi estivi;

8) scarpe estive per il servizio sulle imbarcazioni;

9) giacca a vento estiva a doppio uso;

10) berretto tipo «Pasubio» estivo;

11) cintura estiva;

- 12) cinturone;
- 13) berretto estivo con frontino (in alternativa al berretto tipo «Pasubio»);
- c) uniforme per servizio con gli sci:
 - 1) pantaloni da sci;
 - 2) scarponi da sci;
 - 3) calzettoni pesanti;
 - 4) berretto da sci;
 - 5) guanti da sci;
 - 6) maglioncino a collo alto;
 - 7) maglione invernale (eventuale);
 - 8) giacca a vento invernale a doppio uso;
- d) uniforme per i servizi da svolgere in periodi climatici particolarmente freddi, da adottarsi su disposizione del responsabile della Stazione forestale o della singola pattuglia e in modo comunque uniforme per il personale della stessa pattuglia, in sostituzione dei pantaloni, della camicia e del berretto previsti nelle uniformi invernali per i servizi di campagna:
 - 1) pantaloni termici;
 - 2) maglioncino a collo alto;
 - 3) passamontagna;
- e) uniforme invernale per servizi vari, diversi da quelli esterni sul territorio:
 - 1) giacca diagonale invernale;
 - 2) cravatta;
 - 3) giacca a vento invernale a doppio uso (eventuale);
 - 4) camicia a maniche lunghe;
 - 5) pantaloni lunghi invernali;
 - 6) scarpe nere;
 - 7) calze pesanti;
 - 8) collant (per il personale femminile);
 - 9) berretto rigido invernale;
 - 10) gonna invernale (per il personale femminile);
 - 11) guanti (eventuali);
- f) uniforme estive per servizi vari, diversi da quelli esterni sul territorio:
 - 1) giacca diagonale estiva;
 - 2) cravatta;
 - 3) camicia a maniche lunghe;
 - 4) pantaloni estivi lunghi;
 - 5) scarpe nere;
 - 6) calze leggere;
 - 7) collant (per il personale femminile);
 - 8) berretto rigido estivo;
 - 9) gonna estiva (per il personale femminile);
 - 10) impermeabile estivo (eventuale);
- g) uniforme estiva per servizi vari diversi da quelli sul territorio (in alternativa a quella di cui alla lettera f):
 - 1) camicia estiva con maniche corte;
 - 2) pantaloni estivi lunghi;

- 3) scarpe nere;
- 4) calze leggere;
- 5) collant (per il personale femminile);
- 6) berretto rigido estivo;
- 7) gonna estiva (per il personale femminile);
- 8) impermeabile estivo (eventuale).

Art. 18

1. Il seguente materiale di dotazione individuale va utilizzato per i servizi specifici per cui è previsto e in tutte le occasioni in cui sia comunque necessario:

a) materiali di equipaggiamento in dotazione individuale per i servizi di spegnimento incendi:

- 1) tuta ignifuga completa di sottocasco e sottotuta;
- 2) guanti ignifughi;
- 3) casco protettivo con visiera;
- 4) maschera respiratoria con apposita custodia;
- 5) scarponi a gambaleto;
- 6) occhiali antifumo con apposita custodia;
- 7) cinturone con ganci;
- 8) torcia individuale;
- 9) fazzoletto in nomex;

b) materiale di equipaggiamento in dotazione individuale:

- 1) ramponi da boscaiolo;
- 2) tuta da lavoro;
- 3) mantellina impermeabile;
- 4) sacco a pelo;
- 5) sacco da montagna;
- 6) borraccia;
- 7) pacchetto di medicazione e primo soccorso;
- 8) sci completi di attacchi, bastoncini e pelli tessil-foca;
- 9) A.R.V.A. (apparecchio segnalatore di ricerca dei travolti da valanga);
- 10) sonda da valanga in lega leggera;
- 11) pala da neve leggera;
- 12) racchette da neve;
- 13) occhiali da neve;
- 14) passamontagna;
- 15) ramponi da ghiaccio (per le Stazioni di montagna);
- 16) stivelle impermeabili;
- 17) stivali in gomma;
- 18) coltellino multifunzioni;
- 19) martello forestale (solamente al personale indicato dall'articolo 12 del regolamento del Corpo forestale regionale approvato con D.P.G.R. n. 01353/Pres. del 16 giugno 1977);
- 20) copri berretto ad alta visibilità;
- 21) porta caricatori per pistola d'ordinanza;

- 22) porta manette e manette;
 - 23) fondina per pistola;
 - 24) giubbotto leggero di riconoscimento per servizi non in uniforme;
- c) materiale di equipaggiamento in dotazione individuale per il personale delle stazioni dotate di imbarcazione (da utilizzarsi esclusivamente per il servizio su barca);
- 1) tuta gommata (di colore arancione o gialla) con giaccone e copricapo;
 - 2) stivali invernali (stivali in gomma da barca con suola specifica per uso a bordo);
 - 3) scarpe estive (calzature estive da barca con suola specifica per uso a bordo);
 - 4) corpetto salvagente;
 - 5) pantalone tipo Bermuda in cotone;
 - 6) maglia tipo polo in cotone;
 - 7) giubbotto estivo antivento;
 - 8) guanti specifici di attracco e ormeggio;
 - 9) occhiali protettivi ultravioletti con elastico antica-duta;
 - 10) berretto estivo leggero;
 - 11) coltello a serramanico con lama, caviglia e smanigliatore.

2. La tuta da lavoro non può, di norma, essere utilizzata per servizi esterni di campagna. In caso tuttavia di singoli particolari servizi per cui sia prevedibile una eccezionale usura o alterazione dell'uniforme ordinaria, può essere autorizzato, dal competente Ispettorato ripartimentale o Servizio, l'uso della tuta da lavoro.

3. I corpetti salvagente di cui al comma 1, lettera c), punto 4), costituiscono dotazione del mezzo nautico che ne sarà fornito in numero pari a quello delle persone trasportabili.

Art. 19

1. Alle Stazioni forestali, agli Ispettorati ripartimentali delle foreste e ai Servizi della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, possono venire assegnati i materiali e le attrezzature sotto elencate:

- a) binocolo;
- b) graffietto;
- c) altimetro;
- d) bussola;
- e) succhiello;
- f) anemometro;
- g) cavalletto dendrometrico;

- h) cavalletto dendrometrico per cedui;
- i) termometro di massima e minima;
- l) planimetro polare;
- m) ipsometro e clisimetro;
- n) strumenti per misurazioni topografiche;
- o) macchina fotografica;
- p) accetta o roncola;
- q) basto spalleggiabile per trasporto materiali;
- r) moschettoni da cordata;
- s) cassetta di medicazione e primo soccorso;
- t) borsa porta carte;
- u) corda di sicurezza;
- v) piccozza;
- z) carte topografiche della giurisdizione e zone limitrofe;
- aa) bilancia portatile;
- bb) dotazione di testi tecnici e di leggi;
- cc) cannocchiale con sostegno;
- dd) clisimetro;
- ee) lente di ingrandimento;
- ff) paletta di segnalazione;
- gg) manicotti ad alta visibilità;
- hh) corpetto senza maniche ovvero bretelle ad alta visibilità;
- ii) giubbotto antiproiettile;
- ll) indumento specifico di visibilità e individuazione.

2. La quantità e la qualità di materiali da assegnare alle singole Stazioni ed agli Ispettorati ripartimentali è fissata dalla Direzione regionale delle foreste, sentiti gli Ispettorati ripartimentali competenti e la Commissione U.E. di cui all'articolo 4.

3. I Viceconsegnatari degli Ispettorati ripartimentali ed i comandanti delle Stazioni forestali sono responsabili della buona conservazione degli oggetti avuti in consegna.

4. Integrazioni o modifiche agli elenchi delle dotazioni personali di cui agli articoli 17 e 18 ed al presente articolo sono adottate su proposta della Commissione U.E. di cui all'articolo 4.

TITOLO VIII

DISTINTIVI, STEMMI E SCUDETTI

Art. 20

1. Sul lato sinistro dei maglioni, delle magliette e delle giacche a vento, sulla manica sinistra delle giacche diagonali e delle tute da lavoro in dotazione al personale

del Corpo forestale regionale va applicato uno scudetto delle dimensioni e caratteristiche indicate all'allegato 1. Esso racchiude, entro una cornice gialla recante la scritta «Corpo forestale - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», l'Aquila della Regione gialla su fondo verde.

2. Sul colletto delle giacche diagonali e delle camicie si applicano gli alamari di cui agli allegati 8 e 9.

3. Lo scudetto per i marescialli del Corpo forestale regionale è sormontato da una fascetta rettangolare di colore oro, vergata in rosso, come da allegato 2.

4. Sul lato sinistro delle camicie vanno applicati analoghi distintivi di dimensioni ridotte, indicati agli allegati 3 e 4.

5. Sulle due spalline della giacca diagonale, sulle due spalline della camicia estiva, sulle due spalline della camicia di flanella, sulle due spalline della tuta da lavoro, per i marescialli, va applicata una fascetta rettangolare di colore oro vergata in rosso come da allegato 10.

6. Per le guardie forestali che abbiano conseguito l'incarico di Ufficiale di Polizia giudiziaria, nello scudetto, nei distintivi e nelle spalline di cui ai commi 1, 4 e 5 è aggiunta la scritta «UPG» come da allegato 12.

7. I comandanti di Stazione forestale portano sulla manica sinistra della giacca diagonale, della giacca a vento, delle camicie e dei maglioni una fascetta semicircolare recante la dicitura «Comandante di stazione» con scritte gialle su fondo verde.

8. Alle guardie, ai marescialli ed agli ispettori forestali con particolari posizioni di lavoro, nell'ambito del profilo professionale è assegnata una particolare fascetta che ne contraddistingue la posizione di lavoro, da applicare sul lato sinistro dei maglioni, delle magliette e delle giacche a vento, sulla manica sinistra delle giacche diagonali e delle tute da lavoro in dotazione personale, con caratteristiche da definirsi a cura della Commissione U.E. di cui all'articolo 4.

Art. 21

1. Il distintivo da applicare sul berretto è di colore dorato e rappresenta un'aquila rivolta a destra con le ali spiegate che chiude tra gli artigli due asce incrociate

aventi al centro la lettera «R» come da allegato 5, con l'aggiunta del millerighe per i marescialli.

2. Il distintivo da applicare sul berretto tipo «Pasubio», sul berretto estivo con frontino e sulla bustina è analogo al precedente, ma ha le dimensioni ridotte indicate nell'allegato 6.

3. Per i marescialli oltre ai distintivi di cui ai commi precedenti si applica anche una fascetta dorata con linea centrale rossa come da allegato 11.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

1. Gli oggetti che l'Amministrazione regionale è tenuta a fornire gratuitamente al personale indicato nel presente Regolamento e la durata minima d'uso di ciascun oggetto, da calcolarsi dalla data della sua consegna, sono indicati nella tabella in allegato 7.

2. Integrazioni o modifiche alla suddetta tabella sono adottate su proposta della Commissione U.E. di cui all'articolo 4.

3. Per il personale nuovo assunto i capi indicati ai numeri 4, 5, 23 e 24 della tabella in allegato 7 sono dati in dotazione, alla prima vestizione, nelle seguenti quantità:

a) camicia invernale	5
b) camicia estiva	5
c) pantaloni lunghi invernali da campagna	
montagna	3
pianura	4
d) pantaloni lunghi estivi da campagna	
montagna	3
pianura	5

Art. 23

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate zone di montagna l'intero territorio dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo e le Stazioni forestali di Aviano, Attimis, Barcis, Cividale, Claut, Gemona, Maniago, Meduno, Pinzano al Tagliamento e Tarcento.

2. Sono considerate zone di pianura gli uffici della Direzione regionale delle foreste e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, gli uffici dell'Azienda dei Parchi e delle foreste e le Stazioni forestali di Coseano, Duino-Aurisina, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, S. Dorligo della Valle, S. Giorgio di Nogaro, Trieste ed Udine.

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale di cui ai commi 1 e 2 sono adottate su proposta del Direttore regionale delle foreste, sentita la Commissione U.E. di cui all'articolo 4.

Art. 24

1. In caso di trasferimento da una all'altra delle zone indicate all'articolo 23, il Magazzino U.E. fornisce al dipendente i capi di vestiario ed equipaggiamento previsti per il servizio presso la nuova destinazione, ritirando quelli previsti in dotazione nella zona di provenienza.

2. Gli uffici ai quali i marescialli e le guardie del Corpo forestale regionale sono assegnati segnalano alla Direzione regionale delle foreste i nominativi dei dipendenti che, svolgendo abitualmente servizio in zone di diversa classificazione, devono disporre sia del vestiario ed equipaggiamento per la zona di montagna che di quello per la zona di pianura.

3. La Direzione regionale delle foreste decide sulle segnalazioni presentate nonché in merito al personale del Corpo forestale regionale che da essa direttamente dipende e può stabilire eventuali riduzioni di capi da fornire al personale di cui al comma 2.

TITOLO X

STEMMA E GONFALONE DEL CORPO FORESTALE REGIONALE

Art. 25

1. Lo stemma del Corpo forestale regionale è raffigurato da un'aquila rivolta a destra con le ali spiegate che racchiude tra gli artigli due asce incrociate aventi al centro la lettera «R», il tutto inquadrato in uno scudo contornato sopra dalla scritta «Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e ai due lati dalla scritta «Corpo forestale regionale», il tutto secondo il modello di cui all'allegato 13.

2. Le scritte e lo stemma sono di colore giallo su fondo verde.

3. Lo stemma del Corpo forestale regionale è identificativo dello stesso e viene utilizzato in tutte le occasioni e circostanze ufficiali.

4. Il Corpo forestale regionale è autorizzato a dotarsi di un gonfalone raffigurante lo stemma di cui al comma 1, da conservare, a cura del Servizio del Corpo forestale regionale, presso la Direzione regionale delle foreste.

TITOLO XI

AUTOMEZZI DEL CORPO FORESTALE REGIONALE

Art. 26

1. Gli automezzi ed i natanti da assegnare in dotazione al Corpo forestale regionale sono individuati dal Direttore regionale delle foreste, su proposta della Commissione U.E. di cui all'articolo 4. Gli automezzi ed i natanti di cui sopra sono contraddistinti da simboli, scritte identificative e colorazioni caratteristiche, individuati per categorie di veicoli a seconda della funzione cui i medesimi sono destinati; detti mezzi sono inoltre dotati di segnalatori acustici e visivi, anche fissi, per i servizi di urgenza e soccorso.

2 Il Direttore regionale delle foreste, su proposta della Commissione U.E. di cui all'articolo 4, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche dei simboli, delle scritte e delle colorazioni nonché dei dispositivi di segnalazione acustica di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dal comma 1.

3. Con le medesime modalità previste dal comma 2, il Direttore regionale delle foreste stabilisce le ulteriori dotazioni standard di accessori o allestimenti, per le diverse categorie di automezzi e natanti in dotazione.

TITOLO XII NORME FINALI

Art. 27


1. Il personale del Corpo forestale regionale è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni del presente

regolamento, con particolare riferimento a quelle concernenti l'uso e la custodia dell'arma in dotazione.

2. Eventuali comportamenti difformi dalla corretta osservanza delle disposizioni del presente regolamento possono comportare l'irrogazione di provvedimento disciplinare.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il comandante della stazione forestale è tenuto a segnalare al direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente ogni comportamento o situazione difforme dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

LE MISURE SONO IN mm.



Allegato 1



Allegato 2




Allegato 3



Allegato 4



Allegato 5




Allegato 6

N.	DENOMINAZIONE	QUANTITÀ	PERIODO MINIMO D'USO	ZONE D'USO
1	Maglietta intima mezza manica leggera	6	18	tutte
2	Maglia intima pesante	2	18	tutte
3	Calzamaglia	2	36	tutte
4	Camicia invernale	3	12	tutte
5	Camicia estiva	3	18	tutte
6	Maglietta estiva	2	12	tutte
7	Camicia in tela manica lunga	2	a cons.	tutte
8	Calzettoni pesanti p.	8	24	tutte
9	Calze pesanti p.	4	18	tutte
10	Calze leggere p.	4	18	tutte
11	Collant p.	6	12	tutte
12	Scarpe nere p.	1	24	tutte
13	Scarpe estive da barca	1	24	barca
14	Stivali invernali	1	24	barca
15	Scarponi invernali p.	2	24	montagna
16	Scarponi invernali Pianura p.	2	24	pianura
17	Scarponi estivi p.	2	24	montagna
18	Scarponi estivi Pianura P.	2	24	pianura
19	Scarponi gambaleto per servizio antincendio p. 1	1	a cons.	tutte
20	Maglioncino	2	36	tutte
21	Maglione invernale	3	36	tutte
22	Maglioncino a collo alto	2	36	tutte
23	Pantaloni lunghi invernali da campagna	2	24	montagna
		3	24	pianura
24	Pantaloni lunghi estivi da campagna	2	24	montagna
		4	24	pianura
25	Pantaloni tipo roccia invernali	2	24	montagna
26	Pantaloni tipo roccia estivi	2	36	montagna
27	Pantaloni termici	1	36	tutte
28	Pantaloni lunghi invernali per servizi vari	2	a cons.	tutte
29	Pantaloni lunghi estivi per servizi vari	2	a cons.	tutte
30	Gonna estiva	2	a cons.	tutte
31	Gonna invernale	2	a cons.	tutte
32	Cintura invernale	1	a cons.	tutte
33	Cintura estiva in fibra	1	a cons.	tutte
34	Giacca diagonale estiva	1	a cons.	tutte
35	Giacca diagonale invernale	1	a cons.	tutte
36	Cravatta	2	a cons.	tutte
37	Impermeabile leggero	1	a cons.	tutte
38	Berretto rigido invernale	1	a cons.	tutte
39	Berretto rigido estivo	1	a cons.	tutte
40	Guanti p.	1	a cons.	tutte
41	Giacca a vento estiva	1	24	tutte



42	Giacca a vento invernale	1	18	tutte
43	Giacca a vento doppio uso (in alternativa ai capi previsti ai nn. 40 e 41)	2	36	tutte
44	Berretto tipo "Pasubio" invernale	2	24	tutte
45	Berretto tipo "Pasubio" estivo	2	24	tutte
46	Berretto estivo con frontino	2	12	tutte
47	Tuta ignifuga	2	a cons.	tutte
48	Casco protettivo	1	a cons.	tutte
49	Maschera respiratoria	1	a cons.	tutte
50	Occhiali antifumo	1	a cons.	tutte
51	Guanti ignifughi p.	1	a cons.	tutte
52	Pantaloni da sci	1	36	sci
53	Berretto da sci	1	36	sci
54	Occhiali da neve	1	36	sci
55	Guanti da sci p.	1	36	sci
56	Scarponi da sci	1	36	sci
57	Sci completi da attacchi, bastoncini, pelli tessilfoca	1	36	sci
58	A.R.V.A. (app. segnal. Ricerca dei travolti da valanga)	1	a cons.	sci
59	Sonda da valanga in lega leggera	1	a cons.	sci
60	Pala da neve leggera	1	a cons.	sci
61	Racchette da neve p.	1	a cons.	montagna
62	Mantellina impermeabile	1	a cons.	tutte
63	Stivelle impermeabili p.	1	24	tutte
64	Passamontagna	1	36	tutte
65	Stivali in gomma	1	60	tutte
66	Tuta da lavoro	1	18	tutte
67	Pacchetto di medicazioni	1	a cons.	tutte
68	Ramponi da ghiaccio	1	a cons.	montagna
69	Sacco da montagna	1	24	tutte
70	Cinturone con fondina	1	60	tutte
71	Cinturone con ganci	1	60	tutte
72	Fondina estiva	1	36	tutte
73	Sacco a pelo	1	a cons.	tutte
74	Borraccia	1	a cons.	tutte
75	Tuta gommata (colore arancione o gialla) con giaccone e copricapo	1	a cons.	barca
76	Corpetti salvagente	1	a cons.	barca
77	Torcia individuale	1	a cons.	tutte
78	Ramponi da boscaiolo	1	a cons.	montagna
79	Coltellino multifunzioni	1	a cons.	tutte
80	Martello forestale	1		(*)
81	Copriberretto ad alta visibilità	1	a cons.	tutte
82	Portacaricatori per pistola d'ordinanza	1	36	tutte
83	Portamanette	1	36	tutte
84	Manette	1	a cons.	tutte
85	Giubbotto leggero di riconoscimento per servizi non in uniforme	1	a cons.	tutte
86	Manicotti ad alta visibilità	1 paio	a cons.	tutte

87	Corpetto senza maniche o bretelle ad alta visibilità	1	a cons.	tutte
88	Fondina per abiti civili	1	a cons.	tutte



(*) Personale indicato dall'articolo 12 del Regolamento del Corpo forestale regionale approvato con D.P.G.R. 16 giugno 1977, n. 01353/Pres.



Alamari



Le misure sono espresse in millimetri



Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

